



Città di Imola

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 223 DEL 24/05/2006

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI AL D.P.R. 380/01 "T.U. DELL'EDILIZIA" E L.R. 23/2004 "VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA"

Il giorno 24/05/2006 alle ore 17:00 nella Residenza Comunale di Imola, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
MARCHIGNOLI MASSIMO - SINDACO		X
CASTELLARI FABRIZIO - VICE SINDACO	X	
LENZI VITTORIO - ASSESSORE		X
GALAVOTTI VALTER - ASSESSORE	X	
FIUMI FABRIZIA - ASSESSORE		X
SALIERI RAFFAELLA - ASSESSORE		X
ATTILIANI VALTER - ASSESSORE	X	
MONTRONI DANIELE - ASSESSORE	X	
MAZZINI LUCIANO - ASSESSORE	X	
VISANI ROBERTO - ASSESSORE	X	
TOTALI	6	4

Presiede l'adunanza il Sig. CASTELLARI FABRIZIO in qualità di VICESINDACO

Assiste alla seduta il Segretario Generale il Dott. VENANZI MARIO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- premesso:
 - che il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/01) in vigore dal 1.07.2003, pur operando in maniera ricognitiva rispetto al regime previgente, ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio per abusi edilizi, con particolare riferimento alle sanzioni pecuniarie amministrative per sanatorie di abusi "formali" (art. 37 comma 4);
 - che la Legge regionale n. 23 del 21.10.2004 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326", pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna in data 22.10.2004 ed entrata in vigore il giorno successivo;
 - che per effetto dell'art. 39 L.R. 23/2004, le violazioni edilizie realizzate prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale vanno assoggettate alla disciplina del D.P.R. 380/2001, mentre quelle realizzate dopo l'entrata in vigore vanno assoggettate alla nuova disciplina regionale;
 - che il T.U. dell'Edilizia, all'art. 37 "interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla D.I.A. e accertamento di conformità, disciplina ai commi 1 e 4 disciplina fattispecie di abusi edilizi da sottoporre a sanzione pecuniaria amministrativa;
 - che in particolare il comma 4, stabilisce che: "Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma non superiore ad Euro 5.164,00 e non inferiore a 516,00 Euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio (leggasi Commissione Provinciale per disposizione dell'art. 25 c. 2 L.R. 37/02);
 - che l'art. 17 comma 3 lett. c) della L.R. 23/2004 delinea una fattispecie residuale di sanatoria subordinata al pagamento di una sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00 in relazione all'aumento di valore dell'immobile;
 - che, al fine di evitare disparità di trattamento, garantire criteri di equità sostanziale e ridurre ogni margine di discrezionalità, occorre fissare delle linee direttive e applicative per la determinazione delle sanzioni dei citati art. 37 c. 4 del D.P.R. 380/01 e art. 17 c. 3 della L.R. 23/04;
- visto che, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Dott.ssa Valeria Tarroni sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) la D.I.A. in sanatoria (art. 37 c. 4 DPR 380/01 e art. 17 c. 3 lett. c) L.R. 23/2004), comporta il rilascio di un provvedimento, con il quale, dato atto della doppia conformità dell'intervento (sia al momento di realizzazione dell'abuso che al momento di presentazione della sanatoria) accertato dallo Sportello dell'Edilizia tramite istruttoria, viene applicata una sanzione non inferiore a €516,00 e non superiore al massimo stabilito dalla legge, calcolata sulla base della valutazione della Commissione Provinciale, applicando i seguenti parametri:

DELIBERAZIONE N. 223 DEL 24/05/2006

- € 516,00 – sanzione minima (T.U dell’Edilizia) € 500,00 sanzione minima (L.R. 23/2004)
quando la valutazione della Commissione Provinciale relativa all’aumento di valore venale dell’immobile derivante dall’intervento abusivo, prevede un importo compreso tra €0,00 e €3.000,00;
 - €5.164,00 – sanzione massima (T.U. dell’Edilizia) €5.000,00 sanzione massima (L.R. 23/2004)
quando la valutazione della Commissione Provinciale relativa all’aumento di valore venale dell’immobile derivante dall’intervento abusivo, prevede un importo superiore a € 3.000,00, si applica la percentuale del 30% dell’importo stabilito dalla Commissione Provinciale fino all’importo massimo di legge;
 - nel caso di intervento edilizio oneroso, oltre alla sanzione, dovrà essere corrisposto anche il contributo di costruzione nella misura stabilita dalle tabelle vigenti al momento del rilascio dell’atto di accertamento;
- 2) di precisare che, qualora l’istruttoria sulla conformità urbanistico-edilizia dia esito negativo, la sanatoria dovrà essere negata con atto di rigetto dell’accertamento di conformità e la valutazione della Commissione Provinciale, medio-tempore eventualmente pervenuta, sarà utilizzato per il calcolo della sanzione ai sensi dell’art. 37 c. 1 del T.U. dell’Edilizia e art. 16 L.R. 23/2004;
- 3) di precisare infine che il presente provvedimento trova applicazione per i procedimenti per violazioni edilizie non ancora conclusi con determinazione di sanzione pecuniaria.

VT/pl

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione verrà affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data e vi resterà per 15 gg. consecutivi.

Pubblicato all'Albo Pretorio dal
..... al
e così per 15 gg. consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE

Il Messo Comunale

.....

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data _____



IL SEGRETARIO GENERALE